

ATTI PUBBLICATI

# Atti del Sindaco Metropolitano

Repertorio Generale: **296/2016**Protocollo: **268792/2016**Titolario/Anno/Fascicolo: **9.2/2015/13**In Pubblicazione: dal **24/11/2016** al **9/12/2016**Data di Approvazione: **23/11/2016**

Materia: RAPPORTI ISTITUZIONALI

Proponente: SINDACO GIUSEPPE SALA

**OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO AL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, ANCI LOMBARDIA, ARPA LOMBARDIA ED ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE.**

Allegato : 

---

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#)).

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).

Nel caso in cui, all'apertura dei files in formato .pdf, compaia il messaggio "Errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere riparato." è consigliato scaricare e installare il software PDF FOXIT READER (disponibile [qui](#)).

## Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)
- [Conosci la Città Metropolitana](#)

Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso dei cookie.

• [Amministrazione trasparente](#) Per maggiori informazioni consulta la nostra [Cookie policy](#).





**Città  
metropolitana  
di Milano**

## **DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO**

**del 23.11.2016**

**Rep. Gen. n. 296/2016**

**Atti n. 268792/9.2/2015/13**

**Oggetto:** Adesione della Città Metropolitana di Milano al Protocollo di collaborazione tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia, ARPA Lombardia ed Enti Locali per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale.

### **IL SINDACO METROPOLITANO**

**Assistito dal Segretario Generale dottoressa Simonetta Fedeli**

**VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;**

**PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;**

**VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2016;**

**VISTO l'art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria)**

**VISTA la Legge n. 56/2014;**

**VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;**

**VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;**

### **DECRETA**

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;**
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;**
- 3) di approvare l'allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 12 pagine;**
- 4) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.**

DIREZIONE PROPONENTE: Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

**OGGETTO:** Adesione della Città Metropolitana di Milano al Protocollo di collaborazione tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia, ARPA Lombardia ed Enti Locali per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale.

### **RELAZIONE TECNICA:**

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", con la quale è stato disposto che dal 1 gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanzia pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno, attribuisce alla Città metropolitana finalità istituzionali fra cui la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.

In particolare l'art. 3 dello Statuto della Città metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza Metropolitana con deliberazione n° 2/2014 del 22 dicembre 2014, stabilisce, fra gli obiettivi che l'Ente deve perseguire:

- 1) (...) la cura e lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, anche attraverso l'integrazione dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione;
- 2) lo sviluppo sostenibile, la qualità urbana diffusa, la promozione della cultura, dei talenti, delle diversità e della qualità della vita sociale, della salute, dell'ambiente, della difesa del suolo, dell'assetto idrogeologico, come fattori abilitanti del profilo originale del territorio metropolitano.

L' ambito territoriale lombardo è caratterizzato da particolari condizioni orografiche e climatiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell' aria, favorendo l'aumento delle concentrazioni di inquinanti, in particolare delle polveri sottili e degli ossidi di azoto, e producendo situazioni di inquinamento molto diffuse rendendo quindi difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell' aria.

La Regione Lombardia ha infatti emanato la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione dell'emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", caratterizzata da un approccio sistemico ed integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente l'inquinamento atmosferico.

La Regione Lombardia ha poi assunto la deliberazione della Giunta Regionale n. X 5656 del 03/10/2016 con la quale ha stabilito misure temporanee per il miglioramento della qualità dell' aria ed il contrasto all' inquinamento locale approvando altresì lo schema di protocollo di collaborazione con ANCI Lombardia, ARPA Lombardia e gli Enti locali avente carattere di sperimentazione e con validità fino al 15 aprile 2017 e lo schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa ai fini dell'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale,

Detto protocollo mira a dare indicazioni univoche alle amministrazioni locali in caso di ripetuto superamento dei valori di PM10 e prevede la possibilità di estenderlo alla Città Metropolitana di Milano, che può svolgere un ruolo di coordinamento territoriale in attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà in materia di tutela della qualità dell'aria, in armonia con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 24/06, nonché ai Comuni capoluogo di provincia che possono, allo stesso modo, svolgere il ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni, al fine di una loro adesione e conseguente attivazione delle misure definite.

Il protocollo in argomento prevede poi in particolare, all' art. 5, gli impegni della Città Metropolitana di Milano e dei Comuni Capofila di seguito evidenziati:

- promuovere l' adesione al protocollo da parte dei Comuni ricadenti nell' ambito di competenza territoriale, applicando – laddove possibile – il criterio della continuità territoriale al fine di evitare le c.d. “macchie di leopardo”;
- coordinare l' avvio e l' attuazione delle misure temporanee e omogenee tra i Comuni ricadenti nell' ambito di competenza territoriale utilizzando l' applicativo pubblicato sul sito regionale;
- trasmettere a Regione Lombardia i dati relativi alle attività di controllo rendicontate dai Comuni aderenti.

Nel corso del Tavolo metropolitano sulla qualità dell' Aria, svoltosi lo scorso 6 ottobre, la Città Metropolitana di Milano ha confermato alle amministrazioni locali la volontà di mantenere inalterato il livello di informazione preventiva sulla qualità dell' aria ed ha proposto una serie di progetti inerenti le emissioni in atmosfera delle caldaie e degli impianti alimentati con le biomasse da estendere a tutti i Comuni metropolitani interessati che riguardano in sintesi:

- nell'ambito del processo di semplificazione e di dematerializzazione di +COMMUNITY: l'azione di informatizzazione del processo di verifica degli ispettori per la manutenzione degli impianti termici civili e l'interoperabilità con il catasto regionale CURIT;
- azioni informative e innovative per l'efficienza e la sicurezza energetica degli impianti termici civili, con azioni tese anche a calmierare i costi delle manutenzioni per le famiglie con situazioni di disagio socioeconomico;
- un progetto sperimentale per la riduzione delle emissioni da biomasse delle pizzerie con forno a legna.

La Città Metropolitana di Milano ha ritenuto, sulla base dei primi accordi intercorsi con i Sindaci e gli Assessori della cabina di regia del Tavolo Metropolitano sulla Qualità dell' Aria sopra individuato, di aderire a tale protocollo al fine di realizzare una efficace azione per garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, attraverso anche il miglioramento della qualità dell'aria operando per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera in aggiunta alle misure strutturali già in essere fermo restando che ciascuna delle 134 amministrazioni della Città Metropolitana di Milano assumerà individualmente un proprio provvedimento per l' adesione al protocollo in argomento.

Il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 – comma 1 – lettera d del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC.

Data: 21 novembre 2016

Il Direttore  
dell'Area tutela e valorizzazione ambientale  
**Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi**  
Firmato: Maria Cristina Pinoschi

**PROPOSTA:****IL SINDACO METROPOLITANO**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore dell' Area Tutela e Valorizzazione Ambientale Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la legge 56/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**DECRETA**

- 1) di approvare l' adesione della Città Metropolitana di Milano al Protocollo di collaborazione tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia, ARPA Lombardia ed Enti Locali per l' attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell' aria ed il contrasto all' inquinamento locale unito a fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto;
- 3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 4) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 23 comma 1 lettera D del D.Lgs. 33/2013;
- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica;

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE dell' Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

IL DIRETTORE

Nome Maria Cristina Pinoschi

nome

data 21/11/2016 firmato: Maria Cristina Pinoschi

data

firma

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE dell' Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Nome Maria Cristina Pinoschi

data 21/11/2016 firmato: Maria Cristina Pinoschi

**VISTO DEL DIRETTORE dell' Area Tutela e Valorizzazione Ambientale**

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

Nome Maria Cristina Pinoschi

data 21/11/2016

firmato: Maria Cristina Pinoschi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA  
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

nome

data

firma

Letto, approvato e sottoscritto	
<p style="text-align: center;">IL SINDACO (Giuseppe Sala)</p>	<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE (Simonetta Fedeli)</p>
<b>F.to Sala</b>	<b>F.to Fedeli</b>

<b>PUBBLICAZIONE</b>	
<p>Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.</p>	
Milano li <b>23.11.2016</b>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p><b>F.to Fedeli</b></p>

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.	
Milano li _____	Firma _____

<b>ESECUZIONE</b>	
Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a:	
.....	
Milano li _____	<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



**“PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE  
TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA  
ED IL CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO LOCALE”**

(d.G.R. 3/10/16, n. 5656)

La Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, rappresentata dal Presidente Roberto Maroni e dall’Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Claudia Maria Terzi

e

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Lombardia – ANCI Lombardia – con sede in Milano, Via Rovello 2, rappresentata dal Presidente Roberto Scanagatti

e

la Città Metropolitana di Milano, con sede in Milano, via Vivaio n.1, rappresentata dal Sindaco o dal Consigliere-delegato

e

le città Capoluogo di Provincia rappresentate dai Sindaci o loro delegati

e

i Comuni lombardi aderenti, rappresentati dai Sindaci o loro delegati

e

l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Lombardia – con sede in Milano, via Rosellini n.17, rappresentata dal suo legale rappresentante

**PREMESSO**

- a) che il miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile dell’iniziativa di Regione



Lombardia e dei Comuni ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

- b) che per tali obiettivi Regione Lombardia ha emanato la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24; recante "Norme per la prevenzione e la riduzione dell'emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", caratterizzata da un approccio sistemico ed integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente l'inquinamento atmosferico;
- c) che l'ambito territoriale lombardo si colloca nel più ampio contesto del bacino padano, caratterizzato da peculiari condizioni orografiche e meteorologiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria, favorendo l'aumento delle concentrazioni di inquinanti, in particolare di polveri sottili e ossidi di azoto, e producendo situazioni di inquinamento particolarmente diffuse tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- d) che in ragione di tale collocazione, Regione Lombardia ha da tempo attivato misure di risanamento significative e talvolta impattanti dal punto vista socio-economico per cittadini e imprese, tra cui le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, la limitazione all'utilizzo dei combustibili più inquinanti e l'introduzione di limiti emissivi più stringenti per le industrie;
- e) che Regione Lombardia ha avviato una intensa e positiva attività di coordinamento e armonizzazione delle politiche di intervento con le altre Regioni del bacino padano attraverso una costante interlocuzione, sia in sede politica che tecnica;
- f) che l'azione regionale necessita di un intervento coordinato con il livello nazionale necessario ad individuare le ulteriori azioni utili al processo di raggiungimento dei valori limite;
- g) che tale consapevolezza ha portato alla sottoscrizione, a dicembre 2013, dell'*Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria* tra cinque Ministeri (Ambiente e tutela del territorio e del mare, Sviluppo economico, Infrastrutture e trasporti, Politiche agricole e Salute) e le Regioni e Province autonome del Bacino Padano (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano) i cui lavori sono in fase di conclusione;
- h) che, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, del D.lgs. n. 155/10 e della LR n. 24/06, ha approvato nel settembre 2013 il nuovo Piano degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA);

- i) che il sopra citato Piano individua misure strutturali - e cioè attuate permanentemente su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo la cui attuazione consentirà di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- j) che il PRIA non prevede il ricorso a misure temporanee a carattere emergenziale in quanto non ricorrono in linea generale, ed in particolare per il PM10, le condizioni previste all'art.10 commi 2 e 3 del D.lgs. 155/10 aventi ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possano causare un superamento non prevedibile o contrastabile attraverso il Piano di carattere strutturale;
- k) che all'interno del bacino padano l'inquinamento, in particolare da polveri sottili (PM10), in inverno ha carattere strutturale e non episodico per cui è inappropriato parlare di episodi emergenziali e imprevedibili stante l'estensione sia territoriale che temporale del fenomeno;
- l) che l'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti persistenti per un lungo periodo può determinare fenomeni di accumulo e di aumento delle concentrazioni su porzioni del territorio regionale;
- m) che sono emerse, da parte dei Comuni coinvolti da tali fenomeni di accumulo, esigenze di interventi ulteriori, avente carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali regionali;
- n) che alcune di queste misure avente carattere locale e temporaneo sono già state assunte singolarmente da parte di alcuni Comuni;
- o) che le misure temporanee e locali possono peraltro incidere solo sulla riduzione delle emissioni di inquinanti primari (direttamente immessi in atmosfera) mentre non incidono con efficacia sulla riduzione della concentrazione di inquinanti di natura secondaria, inquinanti che si formano a seguito di reazioni tra gas già presenti in atmosfera, prevalenti in condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione dell'inquinamento;
- p) che pertanto l'introduzione di misure temporanee territoriali possono avere solo effetti di mitigazione delle emissioni di inquinanti primari a livello locale e che potrebbero non essere riscontrabili a livello di concentrazioni rilevate;
- q) che i Comuni lombardi hanno chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di misure temporanee locali;

- r) che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI – sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";
- s) che si ritiene di individuare il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee in quanto è l'inquinante che presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;
- t) che l'attivazione di tali misure deve essere coordinata a livello territoriale in modo omogeneo al fine di garantire le stesse tipologie di intervento per tutte le categorie sociali ed economiche coinvolte;
- u) che tali misure saranno proposte alle altre Regioni del bacino padano;
- v) che l'attivazione di ulteriori misure, anche a carattere temporaneo, non può prescindere dalla necessità di potenziamento dei controlli sulle misure già vigenti, rappresentando un aspetto cardine dello sviluppo delle politiche di miglioramento della qualità dell'aria, in quanto consente il monitoraggio dell'effettivo grado di attuazione delle misure e quindi della loro reale efficacia;
- w) che Regione Lombardia proseguirà la propria azione di monitoraggio rivolta a tutte le fonti di inquinamento, puntuali e diffuse, con particolare riferimento agli impianti soggetti a normativa IPPC (monitorati anche attraverso l'applicativo AIDA) e agli aeroporti per i quali ha già realizzato specifiche campagne di monitoraggio con il supporto di ARPA Lombardia;
- x) che l'attività di potenziamento dei controlli di competenza comunale deve essere rivolta in particolare alle limitazioni vigenti sul traffico veicolare, sull'utilizzo della biomassa legnosa in ambito domestico, sul divieto di combustioni aperte e sul divieto di spandimento dei reflui zootecnici nei periodi fissati, in quanto misure prioritarie per l'efficacia delle politiche di riduzione dell'inquinamento locale - con particolare riguardo al particolato fine - tese ad assicurare la massima tutela della salute dei cittadini;
- y) che è necessario proseguire con le politiche di potenziamento del Trasporto Pubblico Locale attraverso investimenti costanti nel tempo;

- z) che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si ritiene opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti e che il protocollo di collaborazione tra le diverse istituzioni territoriali, proposto come sperimentazione, è ritenuto uno strumento adeguato;
- aa) che l'articolo 15, comma 1, della legge 07.08.1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- bb) che ANCI è l'associazione che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale;
- cc) che la Città Metropolitana di Milano può svolgere un ruolo di coordinamento territoriale in attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà in materia di tutela della qualità dell'aria, in armonia con quanto previsto dalla Legge regionale n. 24/06;
- dd) che i Comuni capoluogo di provincia possono allo stesso modo svolgere il ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni limitrofi nell'attivazione delle misure temporanee;
- ee) che il monitoraggio delle attività previste dal presente Protocollo sarà effettuato all'interno di una cabina di regia regionale;
- tutto ciò premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

### Art. 2 – Obiettivi del Protocollo

Il presente Protocollo disciplina la collaborazione tra le Parti al fine di definire ed attuare misure temporanee omogenee a carattere locale sul territorio regionale per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria. Il Protocollo è rivolto a tutti i Comuni lombardi e in particolare a quelli appartenenti agli Agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia, alla zona A - pianura ad elevata urbanizzazione e alla zona B - pianura, come definiti ai sensi della zonizzazione regionale di cui alla d.G.R. 2605/11.

**Art. 3 – Impegni della Regione**

Regione Lombardia riconosce il ruolo di coordinamento di ANCI Lombardia e della Città metropolitana di Milano in attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà in materia di tutela della qualità dell'aria. Riconosce inoltre il ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni capoluogo di provincia per l'attivazione delle procedure connesse alla attuazione delle misure temporanee di cui al precedente art. 2.

Regione Lombardia si impegna a:

- promuovere e incentivare l'adesione al presente Protocollo da parte dei Comuni lombardi;
- istituire una cabina di regia regionale per monitorare le attività previste dal presente Protocollo e proporre eventuali ulteriori sviluppi;
- coordinare azioni congiunte con le Regioni e le Province autonome del bacino padano in relazione all'attuazione di misure di carattere temporaneo;
- farsi portavoce presso il Ministero competente circa lo stato di attuazione di misure locali e temporanee aggiuntive rispetto a quelle strutturali identificate nel Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA);
- farsi portavoce presso il Ministero competente per l'approvazione e la conseguente attuazione delle misure individuate all'interno dell'Accordo del bacino padano, con particolare riferimento alla misura di sperimentazione per la riduzione della velocità dei veicoli in autostrada per la quale Regione Lombardia garantirà il necessario supporto tecnico;
- reperire risorse a livello regionale e statale da destinare prioritariamente a misure di sostegno del TPL e di incentivazione in favore di una mobilità delle persone e delle merci a basse emissioni e di un utilizzo della biomassa legnosa a minor impatto emissivo;
- mettere a disposizione, tramite ARPA Lombardia, i dati di rilevamento quotidiani degli inquinanti monitorati dalla rete regionale di qualità dell'aria, attraverso la predisposizione di un applicativo pubblicato sul sito regionale. In particolare l'applicativo riporterà i dati relativi alla media di PM10 rilevati quotidianamente, il

numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, l'avvio delle procedure di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

- raccogliere e sistematizzare i dati trasmessi dai Comuni aderenti relativi ai controlli effettuati.

#### **Art. 4 – Impegni di ANCI Lombardia**

ANCI Lombardia si impegna a:

- promuovere l'adesione al presente Protocollo da parte dei Comuni lombardi;
- individuare i Comuni capofila con ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni limitrofi;
- raccogliere le adesioni dei Comuni al presente Protocollo e comunicarle a Regione;
- partecipare alla cabina di regia prevista dal presente Protocollo per rappresentare le diverse istanze provenienti dai Comuni.

#### **Art. 5 – Impegni della Città metropolitana di Milano e dei Comuni capofila**

Città metropolitana di Milano e i Comuni capofila si impegnano a:

- promuovere l'adesione al presente Protocollo da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito di competenza territoriale, applicando – laddove possibile - il criterio della *continuità territoriale* al fine di evitare le c.d. "macchie di leopardo";
- coordinare l'avvio e l'attuazione delle misure temporanee e omogenee tra i Comuni ricadenti nell'ambito di competenza territoriale utilizzando l'applicativo pubblicato sul sito regionale;
- trasmettere a Regione Lombardia i dati relativi alle attività di controllo rendicontate dai Comuni aderenti.

#### **Art. 6 – Impegni dei Comuni aderenti**

I Comuni aderenti al presente Protocollo si impegnano a:

- dare attuazione alle misure temporanee individuate nel presente Protocollo, al verificarsi delle condizioni di superamento continuativo dei limiti degli inquinanti ivi

previste, attraverso l'emanazione delle rispettive ordinanze sindacali conseguenti alle rilevazioni sullo stato della qualità dell'aria effettuate da ARPA Lombardia e rese pubbliche da Regione Lombardia sul proprio sito;

- informare i cittadini sulle misure vigenti sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- a garantire la massima diffusione delle *buone pratiche* quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;
- potenziare le attività di controllo circa l'attuazione delle misure strutturali e temporanee vigenti;
- rendicontare le attività di controllo svolte al soggetto coordinatore di competenza (Città metropolitana di Milano o al Comune capofila).

**Art. 7 – Le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale**

Le misure temporanee omogenee da attuare da parte dei Comuni aderenti sono articolate su due livelli in relazione alle concentrazioni e alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del limite registrate dalle centraline ARPA per l'inquinante PM10 ed attivate come definito nel successivo art.8.

Le misure temporanee omogenee di **1° livello** sono:

7.1.

A) Per i Comuni aderenti appartenenti agli agglomerati e alla zona A estensione delle limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi nell'articolazione oraria 7.30 – 19.30, per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14; vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;

B) Per i Comuni aderenti appartenenti alla zona B, per i quali non sono vigenti le misure strutturali di limitazione del traffico, si applicano le limitazioni all'utilizzo dei veicoli

Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel di cui alle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14, con l'ulteriore estensione alle limitazioni previste al punto A); vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;

- 7.2. Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 3 diesel in ambito urbano dalle 9.00 alle 17.00 e dei veicoli commerciali di classe emissiva Euro 3 diesel dalle 7.30 alle 9.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- 7.3. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la *classe 3 stelle* in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;
- 7.4. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, *barbecue* e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco;
- 7.5. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 7.6. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 7.7. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 7.8. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- 7.9. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Le misure omogenee e temporanee di **2° livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello anche se non attivato) sono:



- 7.10. Estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9.30 e 18.00 – 19.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- 7.11: Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la *classe 4 stelle* in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;

#### **Art. 8 – Criteri per l'attivazione delle misure temporanee**

Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione delle ordinanze sindacali da parte dei Comuni aderenti.

Le misure si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni aderenti al protocollo appartenenti agli Agglomerati e alle zone A e B, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (pari a 50 microgrammi/m<sup>3</sup>), calcolato quale media aritmetica dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D - fondovalle.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Le misure temporanee di 1° livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno

successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).

Le misure temporanee di 2° livello si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m<sup>3</sup> per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).

In caso di avvenuto superamento del limite giornaliero per almeno 5 giorni consecutivi e dell'instaurarsi a scala regionale di condizioni meteo complessivamente molto favorevoli all'accumulo degli inquinanti per il giorno stesso e per i successivi 3 giorni, valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti" emesso da ARPA Lombardia, si anticipa l'attuazione delle misure temporanee dal giorno successivo. Viceversa, all'ottavo giorno dopo 7 giorni consecutivi di superamento, previsioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per il giorno stesso (8° giorno) e per il giorno successivo (9° giorno), valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti" emesso da ARPA Lombardia, determinano la non attivazione delle misure.

La sospensione delle misure di 1° e/o di 2° livello opera dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> e/o di 70 microgrammi/m<sup>3</sup> con acquisizione del dato al 3° giorno da parte del sistema di rilevamento e conseguente efficacia dal 4° giorno.

#### **Art.9 – Attività di controllo circa la corretta attuazione delle misure temporanee**

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Protocollo sono effettuati dai Comuni aderenti attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito nell'Allegato al seguente Protocollo.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente protocollo sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni.

### Art.10 – Durata del protocollo

Il presente Protocollo, avente carattere di prima sperimentazione, scade il 15 aprile 2017 e potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti. E' possibile, da parte dei Comuni, aderire al presente Protocollo anche successivamente al suo avvio, trasmettendo la richiesta di adesione formale ai Comuni capoluogo aderenti, ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia. Il Protocollo potrà essere esteso anche ad ulteriori Comuni appartenenti alle altre zone del territorio regionale, ai sensi della zonizzazione di cui alla d.G.R. n. 2605/11, previa richiesta di adesione da inviare ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia. Nel caso di Comuni appartenenti alle zone C e D, si applicheranno le misure di cui all'art.7 ad esclusione delle misure 7.1, 7.2 e 7.10, con riferimento al superamento della media di PM10 calcolata nelle stazioni del programma di valutazione ricadenti rispettivamente nelle zone C e D.

Milano, 24 ottobre 2016

**Regione Lombardia**

Il Presidente

Roberto Maroni

**Regione Lombardia**

L'Assessore all'Ambiente, Energia  
e Sviluppo Sostenibile

Claudia Maria Terzi

**ANCI Lombardia**

Il Presidente

Roberto Scanagatti

12/10/16